

ORD. CORTE COST. 242/15 Art. 32 L.27/12 art. 139 Cda

Risarcibilità delle micro-lesioni sono se ci sono riscontri diagnostici strumentali

[16:37 03/12/2015] alfredo carbognani: Ricordo. Corte Cost. 14669/2003 ha iniziato con il ritenere in relazione all'art. 1496 bis c.c. n. 19 (foro del consumatore) che una clausola escludente il foro del consumatore sarebbe vessatoria e nulla; ma se ciò è vero dove la clausola esiste, e che perciò la stessa sarebbe inefficace se sussistente, al contrario laddove la stessa non è stata pattuita non si vede perché si dovrebbe ritenere come invece hanno fatto le S.U. che la portata della norma è allargata fino a "fare" dire alla norma stessa quello che – fino a nuovo intervento del legislatore - non dice e cioè che esiste sempre e comunque un foro esclusivo del consumatore, anche in assenza delle regolate clausole vessatorie. Ma quando mai ?. Invece il principio è passato. La Consulta legifera. Voci flebili (poi mica tanto flebili) si sono levate. Poi silenzio di tomba.

Con Sent. Corte Cost. 180/09 sembra reintrodotta però contro la riforma del cda (quindi di nuovo legiferando) in alternativa dell'azione vecchio stile che era contro l'assicurazione del danneggiante che invece era stata abolita per lesioni sotto 9 (salvo quindi che per sinistri grossi ex 144) un'azione appunto che era stata invece sostituita dall'azione contro il danneggiato (149). Non poteva essere così statuito contra legem ma la dottrina proprio così la ha interpretata e la Consulta equivocamente ha prestato il fianco a tali interpretazioni errate. Voci flebili (poi mica tanto flebili come Marco Rossetti) si sono levate. Poi più niente. Si può fare ogni tipo d'azione alla faccia della riforma.

Con Ord. della Corte Cost. 205/08 che fa il paio con la precedente (stesso relatore Finocchiaro) sembra che il trasportato vada sempre pagato, quasi fosse una responsabilità oggettiva, che invece non può sussistere nel caso (ed anche la Consulta ritiene che responsabilità oggettiva non vi sia, ma poi conclude in senso opposto per la risarcibilità del trasportato a prescindere da colpe, quindi oggettiva). La mia voce flebile si leva ancora ma è vox clamantis in deserto.

Oggi ci "vengono a dire" (presto nel sito metterò un testo unico e non in tre puntate) che la permanente è risarcibile solo se c'è un riscontro diagnostico. Ho un caso personale di dolia pesante dopo un mese e temo oltre (appunto permanente) senza uno straccio di riscontro diagnostico nonostante bizzefte di esami. Badate ci deve essere riscontro diagnostico cioè l'esame deve evidenziare le lesioni, non basta che l'esame sia stato fatto. Ha ragione Mimmo. Per legge stavolta (e la Consulta ratifica) hanno stabilito che un medico non può ritenere un danno permanente serio se non ci sono riscontri strumentali. La legge fa il medico (è anche vero che pure "noi" – majestatis- avremmo la presunzione illegittima di fare i legislatori). E con questo non voglio ratificare i danni inesistenti che sono tanti, ma lasciare ai medici il giudizio medico. E diano più ZERI Santa Pace quella è la soluzione. Io credo che però stavolta mi arrenderò. Ubi major minor cessat.